



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Protocollo

La data (*) e il protocollo (*)(*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 1.30.70.2/2026C/A19000.1

Spett.li

ASSOGRANITI
assograniti@pec.it

ANCE
ance.piemonte@pec.ance.it

API Associazione Piccole e Medie Imprese
apiservizisrl@cgn.legalmail.it

CONFARTIGIANATO
pec@pec.confartigianato.piemonte.it
cochis@confartigianato.piemonte.it

CONFINDUSTRIA
confindustria.piemonte@pec.it

GAE
gaebagnolo1@aruba.it

UNIONE CAVATORI
uca@pec.unione cavatori.it

Oggetto: Accordo del 24/05/2025, ai sensi dell'art. 37 c. 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo D.Lgs. 81/2008.



Con la presente, nel richiamare i contenuti dell'Accordo¹ di cui all'oggetto sulla formazione per la sicurezza dei lavoratori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24/05/2025 e nello stesso giorno entrato in vigore, e l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008², considerando l'importanza dell'argomento e gli obiettivi di Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere - in termini di prevenzione e protezione di chi opera, a qualunque titolo, nel Settore minerario, si evidenzia quanto segue.

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN AMBITO DI FORMAZIONE

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (ARTT. 20 E 37 DEL D.LGS. 81/2008)

Così come previsto ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.lgs. 81/08 *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

Con riferimento alla lett. a) del c. 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore a 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire, nonché sull'individuazione delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni.

La lett. b) del c. 1 ed il c. 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 stabiliscono che la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lett. a), b) e c) del c. 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore di appartenenza dell'azienda.

Tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al c. 6 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'art. 28 e di quanto previsto ex artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996.

La durata minima, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007³), è: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.

L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengano nuovi elementi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale, con durata minima di 6 ore, a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

1 <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/>

2 <https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/normativa-di-interesse/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/>

3 <https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/#codesearch> (Classificazione delle attività economiche – Aggiornamento 2025).



FORMAZIONE DEI PREPOSTI (ARTT. 19 E 37 COMMA 7 DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 19 lettera g) del D.lgs. 81/2008 pone in capo ai preposti - e in riferimento alle attività indicate all'articolo 3, secondo le loro attribuzioni e competenze - l'obbligo di frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa. Tale formazione è quanto meno necessaria al fine dello svolgimento delle funzioni di Sorvegliante ex D.Lgs. 624/1996.

Il corso, cui si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori, ha una durata minima di 12 ore.

L'aggiornamento della formazione deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione della valutazione dei rischi individuati, per un minimo di 6 ore.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI (ARTT. 18 E 37 COMMA 7 DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 18 c.1 lett. l) del D.Lgs. n. 81/2008 detta in capo ai dirigenti la prescrizione di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37. I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa.

Il corso per dirigenti ha una durata minima di 12 ore.

L'aggiornamento della formazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione della valutazione dei rischi individuati, per un minimo di 6 ore.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO (ARTT. 18 E 37 COMMA 7 DEL D.LGS. 81/2008)

L'art. 18 c.1 lett. l) del D.Lgs. n. 81/2008 detta in capo ai datori di lavoro la prescrizione di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.Lgs. n. 81/2008).

Il corso per datori di lavoro ha una durata minima di 16 ore.

L'aggiornamento della formazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione della valutazione dei rischi individuati, per un minimo di 6 ore.



LINEE INTERPRETATIVE ACCORDO-STATO REGIONI

Richiamate le premesse, in un'ottica di collaborazione sui temi della prevenzione e sicurezza del lavoro, si raccomanda che quanto riportato a pag. 14 del citato Accordo ed in specie *“La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.lgs. n. 81/2008. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario”* si traduca nell'aggiornamento, nel più breve tempo possibile, dei percorsi formativi e degli attestati dei corsi di formazione di tutti i lavoratori appartenenti al settore minerario che trovano impiego in cave, miniere (permessi di ricerca inclusi) e pertinenze minerarie, così come previsto ai sensi della L.R. n. 23/2016 e ai sensi del R.D. n. 1443/1927.

In particolare si ritiene opportuno che i percorsi formativi dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro vengano somministrati tenendo in debita considerazione i Codici Ateco riferiti alle attività estrattive (a titolo di esempio Codice ATECO 2025 - 07 “Estrazione di minerali metalliferi”, Codice ATECO - 08 “Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere”) a testimonianza dell'assolvimento di una formazione specifica erogata da formatori certificati ed Enti qualificati.

In un'ottica di fattiva e proficua collaborazione tra Enti/Associazioni, si invitano i destinatari della presente a divulgare quanto sopra esposto, informando i propri associati operanti nel settore estrattivo.

Ringraziando per la collaborazione, ritenuta sempre importante soprattutto in termini di prevenzione e sicurezza negli ambiti di lavoro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Geol. Paola Elena BERNARDELLI

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*